

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E COMUNE DI FERRARA, FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMMOBILE AD USO "PROTEZIONE CIVILE" SITO A FERRARA (FE), IN VIA MARCONI N. 35.

TRA

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con sede legale _____, C.F. _____, di seguito denominata "**Agenzia**", rappresentata dal Direttore pro tempore autorizzato a sottoscrivere il presente atto con D.G.R. n. _____ del _____

E

Il **Comune di Ferrara** con sede legale in Ferrara, _____ C.F.-----, di seguito denominato anche semplicemente "**Comune**", rappresentato da....., Dirigente del Servizio....., autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera _____ n. _____ del _____

I predetti Enti potranno essere indicati anche quali "Parti"

Premesso che:

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile contribuisce all'attuazione del percorso di presa in carico delle sedi ex provinciali in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", nonché della L.R. 01 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" con particolare riferimento al capo III - art. 16, che disciplina l'affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività;

- in data 08/03/2005 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Regione Emilia_Romagna, Provincia e Comune di Ferrara, avente durata ventennale, per la costituzione del centro unificato di protezione civile ed area di ammassamento individuato presso gli immobili ubicati in Via Marconi n 35;
- la suddetta area, in forza dell'accordo sopra citato, è stata recepita all'interno della pianificazione di emergenza provinciale e comunale;
- al fine di dare inizio al processo di presa in carico delle sedi ex provinciali in attuazione del percorso delineato dalle suddette Leggi Regionali, l'Agenzia ha provveduto alla trasmissione, al Comune e alla Provincia di Ferrara, della nota PC/2018/6495 del 15.02.2018, recante ad oggetto "Razionalizzazione del portfolio sedi territoriali ex provinciali per finalità di protezione civile – proposta di stipula convenzione";

Dato atto:

- che, nel contesto della suddetta nota, e considerata la necessità di assicurare la continuità nella gestione degli immobili sede dei Centri Unificati Provinciali, viene proposta la stipula di apposita convenzione relativamente al CUP ubicato in Via Marconi n. 35, **di proprietà esclusiva del Comune di Ferrara;**
- che il Comune di Ferrara, ha espresso il proprio assenso preliminare alla suddetta proposta di stipula della convenzione, nell'ambito di appositi incontri;

Richiamata la deliberazione di Giunta n.... del di approvazione dello schema di convenzione in oggetto

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di soddisfare il pubblico interesse, comune alle Parti, di contribuire a facilitare il percorso di attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13: "Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" mantenendo la funzionalità dell'immobile ad uso protezione civile, sito in Ferrara (FE), Via Marconi n. 35 (identificato catastalmente foglio 101,

part 40, sub. 5/parte: magazzino; foglio 101, part. 40, sub 4/parte: ufficio palazzina servizi; foglio 101, part. 40/parte: area addestramento cani e area di pertinenza porzione di magazzino) fino al completamento dell'intervento di realizzazione del nuovo Centro unificato di Protezione civile o comunque fino all'individuazione di nuova, idonea sede, per la quale il Comune di Ferrara, ai sensi dell'art 3 dell'accordo citato in premessa per la costituzione del Centro unificato di protezione civile, si impegna a contribuire con una quota pari a 400.000 euro.

Art. 2 OGGETTO

La presente Convenzione disciplina l'accordo tra le Parti finalizzato a garantire la costante operatività del sistema locale di protezione civile, ponendo a carico della Agenzia regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile le spese gestionali volte a garantire la funzionalità del CUP attualmente collocato presso l'immobile sito in Via Marconi n. 35.

All'immobile sono identificabili spazi destinati ad uffici e magazzini, ed aree esterne deputate allo stoccaggio di attrezzature e mezzi di Colonna Mobile Regionale, a parcheggio e viabilità, nonché ad attività addestrative, esercitative e gestionali del Coordinamento, come da allegate planimetrie (vedi allegati B, B1, B2).

Art. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

L' Agenzia provvederà ad assegnare al Comune di Ferrara i contributi finalizzati alla copertura dei costi di gestione dell'immobile precedentemente sostenuti dalla Provincia di Ferrara, cui, a far data dal 01.01.2016 e secondo le previsioni di cui alla L.R. 13/2015, non spettano più funzioni in materia di protezione civile.

In particolare, nel contributo da erogarsi da parte dell'Agenzia si intendono ricompresi i costi relativi all'utilizzo degli spazi ed alle spese inerenti a forniture, utenze e manutenzione ordinaria, concordati con il Comune sulla base dei dati storici consolidati negli anni, così come meglio dettagliati nel successivo articolo 4 della presente convenzione.

Il Comune provvederà inoltre a formulare un contratto di concessione gratuita a favore del CAVPCFE, relativamente agli spazi occupati dal Coordinamento stesso.

ART. 4 CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI E GESTIONE IMMOBILE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'Agenzia si impegna, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, a versare un contributo al Comune di Ferrara, omnicomprensivo, stimato dall'U.O. Tecnica del Servizio

Patrimonio complessivamente in € 11.120,00 annui, di cui € 9.582,20 per utilizzo degli spazi individuati di occupazione e la restante parte per spese preventive di manutenzione/gestione annuali, definite sulla base dei consumi registrati negli ultimi anni.

Per gli anni successivi, il contributo annuale sarà versato anticipatamente al Comune, entro il mese di febbraio.

A valle della quantificazione a consuntivo degli eventuali oneri eccedenti il contributo annuale sopra riportato, effettivamente sostenuti dal Comune (e comprovati da idonea documentazione giustificativa) relativi ad utenze, manutenzioni ordinarie e spese di gestione, l'Agenzia si impegna, entro 30 giorni dalla relativa trasmissione, a verificare le rendicontazioni ed a provvedere al rimborso dell'eventuale quota in esubero.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, da concordarsi preventivamente tra le parti, verranno posti in essere secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 5

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione al **31/12/2023**, con possibilità di rinnovo espresso in caso di immutate condizioni di interesse all'utilizzo dell'immobile ai fini di protezione civile e sicurezza territoriale, ovvero di risoluzione anticipata conseguente alla completa realizzazione del nuovo centro unificato per l'emergenza di protezione civile o all'individuazione (concordata tra le parti) di altra adeguata sede.

ART.6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali dell'altra parte, dei quali venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione. Tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento a quanto stabilito dai precedenti articoli. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 7

CONTROVERSIE

1. I sottoscrittori si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. Per ogni eventuale controversia derivante dalla applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art.-8

REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici della Convenzione decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per la Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile

Bologna li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di Ferrara

Ferrara li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Allegati B, B1, B2 (planimetrie)